

COMUNE DI PIANEZZA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO TRIENNIO 2018 – 2020 e ripartizione risorse economiche per l'anno 2018

L'anno 2018, addì 27 del mese di dicembre, presso la sala Giunta del Comune di Pianezza

TRA

Il Presidente della delegazione di parte Datoriale - Dott.ssa Michelina Bonito – Segretario Generale

E

Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.

Favaro Gianni - rappresentante di zona della C.G.I.L. F.P.

Soffietti Franca - rappresentante di zona della C.G.I.L. F.P.

Addamo Alessandro - dipendente comunale – RSU

Giuliano Loredana – dipendente comunale – R.S.U.

Virgilio Carlo– dipendente comunale – RSU

Di Domenico Gianluca– dipendente comunale – RSU

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 302 del 19/07/2018 è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate – Anno 2018, sulla base della disciplina del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali del 21.05.2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 4 dicembre 2018 sono state fornite le direttive per la contrattazione integrativa relativa al triennio 2018/2020;
- al tavolo di contrattazione, all'inizio della procedura contrattuale, sono state invitate le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 21.12.2018 il Presidente della parte datoriale è stato autorizzato alla stipula del Contratto Integrativo Decentrato 2018/2020 sulla base dell'ipotesi di accordo raggiunta con la parte sindacale in data 11.12.2018

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente Contratto Decentrato Integrativo 2018/2020.

1. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AI SENSI DEL CCNL 21.05.2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".

La parte pubblica ricorda che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Pianezza con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato. In caso di contratto a tempo parziale tutti i trattamenti accessori sono rideterminati in modo proporzionale.

2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

Art. 3

Durata - Revisione

1. Il presente CCI ha durata triennale dal 01.01.2018 al 31.12.2020, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste negli articoli che seguono.

Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. Conservano la loro efficacia eventuali disposizioni contenute in contratti collettivi decentrati integrativi di ente precedenti ove non modificati dal presente.

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

Art. 4

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. Il Comune determina annualmente il fondo delle risorse decentrate.

2. Le parti, accertando che nel bilancio 2018 dell'Ente vi è la capacità di spesa, danno atto che il fondo è integrato nella componente variabile di un importo pari all'1,2% del monte salari del 1997, ammontanti ad e 15.224,85. Tale verifica sarà effettuata annualmente con riferimento all'esercizio 2019 e 2020 nell'intento di non far mancare tale integrazione nella quantificazione del fondo.

3. Le risorse destinate a remunerare il trattamento accessorio vengono ripartite nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001. In particolare:
- la parte stabile del fondo, è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi, con riferimento alla realtà del Comune di Pianezza:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto;
4. I criteri per ripartire le restanti somme, annualmente disponibili destinati agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, sono definiti dalle parti, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
5. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

Art. 5

Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

1. Le parti concordano che una quota prevalente delle risorse variabili sia destinata alla performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Ai dipendenti che hanno percepito nell'anno altri incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge per attività svolte durante l'orario di lavoro, la produttività e la retribuzione di risultato è ridotta del 20% ove tali compensi raggiungano la quota di € 1.000,00, da ripartire tra il personale che non ha titolo a percepire altri compensi e indennità.

Art. 6

Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)

Nell'ambito delle risorse destinate alla performance individuale, ciascun responsabile di settore individua, motivandolo adeguatamente, il 10% dei dipendenti, e comunque almeno una unità, cui assegnare una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente secondo la metodologia di valutazione in atto. I suddetti dipendenti sono in ogni caso individuati tra i dipendenti cui è attribuito annualmente il maggior punteggio nella fascia massima del citato sistema di valutazione.

Tale maggiorazione non soggiace ai limiti di cui all'art. 5 comma 3.

Art. 7

Progressioni economiche

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Le parti concordano di rinviare a successiva contrattazione l'ammontare delle risorse da destinare ai passaggi di progressione economica, nonché la percentuale di dipendenti interessati e i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione.

Art. 8

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.

2. Sono considerate attività a rischio quelle che, esercitate dagli operatori tecnici, comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:

- Esecuzione di interventi manutentivi su strada e/o che comportano utilizzo di materiali pericolosi: Euro 1,50 giornalieri
- Esecuzione di interventi con attrezzature e macchinari rischiosi che implicano adozione di



dispositivi di protezione: Euro 1,50 giornalieri

- Attività che comportano esposizione a sostanze pericolose: Euro 1,50 giornalieri;
- Attività di fattorinaggio: € 1,00 giornalieri.

Per avere diritto all'indennità l'attività deve essere svolta in maniera prevalente e non saltuaria od occasionale. L'indennità compete per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio. L'individuazione degli aventi diritto è di competenza del Responsabile di Settore. L'erogazione dell'indennità avviene con cadenza semestrale (gennaio – giugno/luglio – dicembre) sulla base di dichiarazioni del Responsabile di Settore attestanti i nominativi dei dipendenti ed il numero delle giornate di effettiva esposizione al rischio.

3. Le parti concordano che per le dimensioni e contesto sociale nel quale è inserito l'Ente, non pare siano ravvisabili ipotesi riferibili all'istituto del disagio. Le stesse concordano, tuttavia, di valutare annualmente eventuali mutamenti di condizioni giustificanti l'attribuzione di tale indennità.

4. Al personale adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa è dovuta un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. L'indennità spetta soltanto al personale incaricato che in via continuativa maneggia valori, di norma coincidente con l'Agente contabile. L'importo dell'indennità giornaliera viene commisurato al valore medio mensile maneggiato dal dipendente come segue:

<i>fino ad € 5.000,00</i>	<i>€ 1,00(DA 0,52)</i>
<i>Oltre € 5.000,00</i>	<i>€ 1,25 (DA 0,77)</i>

L'indennità spetta nelle sole giornate in cui il dipendente è presente in servizio e di effettivo maneggio. L'erogazione dell'indennità avviene con cadenza semestrale (gennaio – giugno/luglio – dicembre) sulla scorta delle dichiarazioni dei Responsabili di Settore attestanti il nominativo dei dipendenti, il valore medio maneggiato per ciascun mese di riferimento ed il numero delle giornate di presenza e effettivo maneggio.

Art. 9

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

1. Al personale di categoria C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità.

2. I dipendenti investiti di tale responsabilità coincidono con i responsabili d'ufficio e sono nominati annualmente dal Responsabile di Settore incaricato della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali.

3. La nomina avviene tenendo conto:

- della responsabilità dei procedimenti amministrativi assegnati a tale personale;
- dei compiti di esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dei responsabili di settore;
- del rilascio dei pareri e delle attestazioni a valenza interna per l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti del responsabile di settore di riferimento;
- del coordinamento del personale assegnato all'ufficio.

4. Sulla quantificazione di tale indennità le parti concordano che le stesse rimangano valide per l'anno 2018 e 2019 e che criteri e misura saranno oggetto di successiva contrattazione per l'anno 2020.

5. L'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile competente a consuntivo.

6. Le suddette indennità sono incompatibili con altre indennità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2018.

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018)

1. Al personale di categoria B, C e D attribuite con atto formale degli Enti, derivanti dalle qualifiche di Stato Civile, anagrafe, elettorale, nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, l'indennità è fissata in € 300,00 annui lordi.

Art. 10

Indennità di reperibilità - (Art. 24 CCNL 21.05.2018)

Le parti si impegnano a disciplinare tale istituto entro il mese di marzo 2019.

Art. 11

Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.

Art. 12

Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è confermato nell'Ente l'istituto dell'orario flessibile, come risulta dal prospetto ricognitivo allegato. Sono, altresì, mantenute le modalità in vigore in merito alla flessibilità ad personam, che deve essere adeguatamente motivata e concessa per un tempo limitato alle necessità che ne hanno comportato la concessione.

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE

Art. 13

Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 quinquies del CCNL 2018, l'indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza.

2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l'indennità di cui al 70-bis del Contratto.

3. La misura delle indennità è fissata in € 1,25 e attiene al servizio esterno per attività di vigilanza prestato dal singolo dipendente durante il turno lavorativo, come registrato dal Comandante del Corpo nell'apposito registro.

Art. 14

Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)

1. Al personale di categoria C e D, non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale è attribuita un'indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità.

2. A termini di contratto l'indennità è determinata sulla base:

- del grado rivestito e delle connesse responsabilità;
- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente.

3. La misura è desunta da quella prevista nel 2017 per il comparabile istituto delle indennità per specifiche responsabilità pari € 1.850,00.

4. La nomina avviene tenendo conto:

- della responsabilità dei procedimenti amministrativi assegnati a tale personale;
- dei compiti di esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dei responsabili di settore;
- del rilascio dei pareri e delle attestazioni a valenza interna per l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti del responsabile di settore di riferimento;
- del coordinamento del personale assegnato all'ufficio.

5. Sulla quantificazione di tale indennità le parti concordano che le stesse rimangano valide per l'anno 2018 e 2019 e che criteri e misura saranno oggetto di successiva contrattazione per l'anno 2020.

6. L'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile competente a consuntivo.

TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE

Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti:

- gli incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p), D. Lgs. 15.12.1997, n. 446);
- gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma;
- compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (compensi Istat e notifiche).



I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell'art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.

Le clausole contrattuali possono ricalcare le norme di legge ovvero quelle recate dai precedenti contratti decentrati integrativi, in quanto trattasi di istituti consolidati.

2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Articolo 67, CCNL 2016 - 2018

2.1 Le modalità di costituzione

Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 67 del CCNL 2016 - 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili. L'ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.

a) Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui:

- Fondo progressioni economiche;
- indennità di comparto;

Comma 2 - Incrementi del fondo 2018 2019 2020

a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno

d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno 2018 2019 2020

a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;

d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999

f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori);

h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999);

i) risorse di cui all'art. 67 comma 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

3. NORMA TRANSITORIA

1. Il contratto integrativo decentrato entra in vigore dal 31.12.2018 a valere dal 01.01.2019.

2. Per l'anno 2018 le parti, in relazione alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL (21.05.2018) e delle novità degli istituti ivi previsti, concordano che la ripartizione delle risorse del fondo per le risorse decentrate avvenga secondo i criteri e la disciplina già prevista nel contratto integrativo decentrato 2017 stipulato in data 05.09.2017 e al quale interamente si rimanda.

3. In considerazione delle numerose innovazioni introdotte dal CCNL 2016-2018, le parti concordano che le discipline degli istituti economici saranno da sottoporre a verifica ed eventuale modifica dopo un primo periodo di

sperimentazione entro il mese di mese di marzo 2019.

4. LE DISAPPLICAZIONI

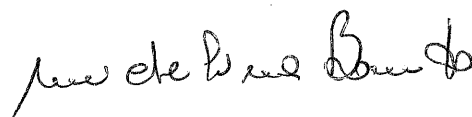
1. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto integrativo è definitivamente disapplicata la disciplina dei precedenti CCDI.

In allegato: 1) Documento ricognitivo flessibilità oraria
2) Fondo per le risorse decentrate 2018

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte datoriale

BONITO Dott.ssa Michelina – Segretario Comunale - Presidente



Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresenti i signori:

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.



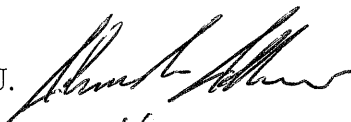
SOFFIETTI Franca – C.G.I.L. F.P.



FAVARO Gianni - C.G.I.L. F.P.

La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente:

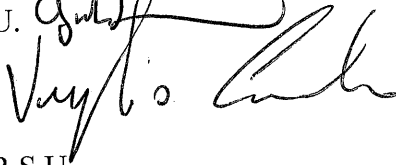
ADDAMO Alessandro- R.S.U.



GIULIANO Loredana – R.S.U.



VIRGILIO Carlo – R.S.U.



DI DOMENICO Gianluca – R.S.U.

FLESSIBILITA' ORARI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNE DI PIANEZZA

AMMINISTRATIVI:

DALLE 08.00 ALLE 12.45 E DALLE 13.45 ALLE 17.00
DALLE 08.00 ALLE 14.00

*FLESSIBILITA': DALLE 08.00 ALLE 08.30
DALLE 13.45 ALLE 14.15*



OPERAI:

DALLE 08.00 ALLE 12.30 E DALLE 13.30 ALLE 16.15
DALLE 08.00 ALLE 12.30 E DALLE 13.30 ALLE 16.00

Con accordo sindacale del 24/02/2014 viene stabilita la flessibilità di 15 minuti in entrata al mattino per il personale operaio

POLIZIA MUNICIPALE:

DALLE 13.00 ALLE 20.00
DALLE 07.15 ALLE 13.15
DALLE 07.30 ALLE 12.30 (sabato)

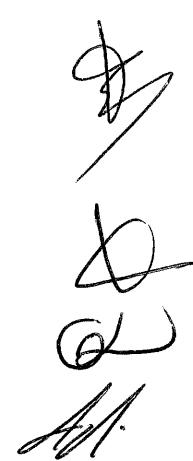
Con disposizione di servizio del 18 maggio 2015, a seguito di accordo sindacale, viene disposta la flessibilità in entrata per ogni turno di lavoro nella misura di 10 minuti

BIBLIOTECA:

DALLE 12.30 ALLE 18.30
DALLE 10.00 ALLE 12.30 E DALLE 13.00 ALLE 18.30
DALLE 08.30 ALLE 12.30

DALLE 11 ALLE 12.30 E DALLE 13.00 ALLE 18.45
DALLE 11 ALLE 12.30 E DALLE 13.00 ALLE 18.30

Non è prevista flessibilità.



Comune di PIANEZZA

COSTITUZIONE FONDO ART 67 CCNL 2016/2018

RISORSE STABILI

ART. 67 **Comma 1.** A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

ART. 67 **Comma 2.** L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 2.281,32
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 468,37
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	
TOTALE RISORSE STABILI (A)	€ 190.576,55
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO (A1)	€ 2.749,69
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO (A2)	€ 187.826,86

RISORSE VARIABILI

ART. 67 **COMMA 3.** Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;		TETTO: € 18.742,85
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	€ 3.200,00	
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 3.200,00	
Sub c. 1) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;incentivi/recupero evasione Ici	€ 3.200,00	
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 3.423,38	
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ 318,00	
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 318,00	
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;		
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;	€ 15.224,85	
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi		

ART. 67 **COMMA 4.** In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

ART. 67 **COMMA 5.** Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

ART. 67 **COMMA 6.** Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.

ART. 67 **COMMA 7.** La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

Art. 15 comma 7

ART. 67 COMMA 8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

ART. 67 COMMA 9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonchè l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 67 COMMA 10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.

solo CCIIAA

ART. 67 COMMA 11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

ART. 15 COMMA 7 Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

ART 68 COMMA 1, ultimo periodo ... Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile

1.464,30

TOTALE RISORSE VARIABILI (B)

26.830,53

TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO (B1)

5.205,68

TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO (B2)

3.200,00

TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO (B3)

18.424,85

RIEPILOGO COMPLESSIVO

TOTALE FONDO (C = A+ B)

€ 217.407,08

TOTALE FONDO EXTRA TETTO (C1 = A1 + B1 + B2)

€ 11.155,37

TOTALE FONDO NEL TETTO (C3 = A2+ B3)

€ 206.251,71

ICI?

TOTALE FONDO 2017

€ 206.569,71

SBIANCIO RISPETTO AL 2017

-€ 318,00

UTILIZZO 2018

	2018
Fondo progressioni economiche	€ 101.870,62
Indennità di comparto art. 33 ccnl 22.01.04	€ 27.967,12
TOTALE RISORSE STABILI	€ 129.837,74
indennità di turno	€ 12.639,75
Compensi art. 24 comma 1	€ 800,00
Indennità condizioni di lavoro (maneggio valori, rischio, disagio)	€ 3.834,30
reperibilità	€ 4.432,66
indennità particolari posizioni	€ 1.214,37
indennità particolari responsabilità	€ 24.810,07
indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies – polizia municipale)	
indennità di funzione (art. 56 sexies – polizia municipale)	
performance individuale e organizzativa	€ 33.120,19
Incentivi Ici	€ 3.200,00
incentivi tecnici	€ 2.600,00
Messi art.10 l.265/99	€ 318,00
Compensi Istat	€ 600,00
TOTALE UTILIZZO	€ 87.569,34
TOTALE UTILIZZO FONDO	€ 217.407,08
LIMITE	€ 206.593,76

